



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.31

OGGETTO:

D.LGS. 19.08.2016 N. 175 - REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - ANNO 2022 - PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **diciannove** e minuti **trenta** nella solita sala delle adunanze consiliari si è riunito a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale; risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento sopra indicato i componenti consiliari, come segue:

Cognome e Nome	Presente
1. MUNARI Mario - Sindaco	Sì
2. BORGNA Valter Giovanni - Vice Sindaco	Sì
3. ROUX Davide Giuseppe - Consigliere	Sì
4. PEYRACHE Paolo - Consigliere	Giust.
5. DEBALINI Mirella Caterina - Consigliere	Sì
6. BRUN Romano - Consigliere	No
7. RATTALINO Dario Valter - Consigliere	Sì
8. GALLIAN Alfredo Marco - Consigliere	Sì
9. MARTIN Bernardo - Consigliere	No
10. REYNERO Giuseppe - Consigliere	Sì
11. PEYRACHE Matteo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n.267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale NASI Chiara Angela che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Gli argomenti vengono trattati, salvo diversa disposizione, secondo la progressione contenuta nell'ordine del giorno, a partire dall'ora sopra indicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" come integrato e modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 n. 100 stabilisce che le amministrazioni pubbliche ivi compresi gli enti locali, con proprio provvedimento, sono tenute ad effettuare, entro la fine del mese di dicembre, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette;
- l'analisi deve riguardare le società partecipate direttamente cioè quelle in cui gli enti dispongono della titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi e dovrà estendersi anche alle società detenute da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica (partecipazioni indirette);
- per quanto concerne la definizione di società a controllo pubblico la Corte dei Conti ha ritenuto che rientrino nella definizione di società a controllo pubblico anche quelle in cui più amministrazioni pubbliche dispongano dei voti o dei poteri di cui all'art. 2359 del Codice Civile (delibera Corte dei Conti Liguria n. 3/2018 e Piemonte n. 42/2018) mentre il MEF, pur riprendendo la posizione della Corte dei Conti, ha incluso in tale nozione anche la fattispecie in cui più amministrazioni pubbliche esercitano il controllo congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, pur prescindendo dall'esistenza di un coordinamento formalizzato, tesi condivisa successivamente anche dalla Corte dei Conti;
- la ricognizione va effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno e deve essere formalizzata con provvedimento dell'organo competente che, nel caso degli enti locali va individuato nel Consiglio Comunale, alla luce delle competenze assegnate dal TUEL ed in analogia a quanto già avvenuto con la revisione straordinaria prevista dall'art. 24 del D.Lgs. 175/2016;
- attraverso tale analisi gli enti devono verificare se nell'ambito delle partecipazioni possedute ve ne siano alcune che debbano essere oggetto di un piano di riassetto o di razionalizzazione attraverso la loro fusione o soppressione o anche la messa in liquidazione o cessione;
- devono essere oggetto di tali piani di razionalizzazione le società per le quali le amministrazioni rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 TUSP;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014/2016 abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad 1 milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP;

a tali ipotesi vengono ad aggiungersi quelle Società che non hanno i requisiti richiesti dai commi 1 e 2 dell'art. 5 del TUSP (Testo Unico Società partecipate) oltre alle esclusioni ed eccezioni previste dall'art. 26 co. 7-12 ter e 12 sexies dello stesso Testo Unico;

la ricognizione e le valutazioni sopra esposte devono essere effettuate con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente e, pertanto, in questa sede è necessario procedere alla razionalizzazione ordinaria con riferimento alla situazione al 31/12/2021;

Considerato che:

- 1) il Comune di Bellino ha proceduto ad effettuare la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 con D.C.C. n. 11 del 24/04/2017;
- 2) a seguito della suddetta revisione straordinaria tutte le partecipazioni sono state mantenute e pertanto tale procedimento si considera concluso;
- 3) a norma dell'art. 24 co. 1 e 3 il provvedimento di revisione straordinaria è stato trasmesso in data 29.08.2017 alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- 4) è stato inoltrato alla "struttura monitoraggio, indirizzo e coordinamento delle società" prevista dall'art. 15 del TUSP ed istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite il portale web dei servizi on-line del Tesoro;

Atteso che, dopo la revisione "straordinaria" del 2017 il Comune di Bellino risulta titolare al 31/12/2017 delle seguenti partecipazioni societarie:

- Azienda Cuneese dell'Acqua SPA (ACDA spa) con una quota dello 0,002%

Ricordato che:

- con D.C.C. n. 39 del 29/12/2018 l'Organo Consiliare allora in carica ha provveduto ad approvare per l'anno 2018, la revisione ordinaria delle partecipate in ossequio al disposto dell'art. 20 TUSP sopra richiamato con riferimento alla situazione al 31/12/2017;
- con D.C.C. n. 40 del 18.12.2019 l'attuale Organo Consiliare ha provveduto ad approvare per l'anno 2019 la revisione ordinaria delle partecipate con riferimento alla situazione al 31.12.2018;
- con D.C.C. n. 31 del 29.12.2020 l'attuale Organo Consiliare ha provveduto ad approvare per l'anno 2020 la revisione ordinaria delle partecipate con riferimento alla situazione al 31.12.2019;
- con D.C.C. n. 30 del 27.12.2021 l'attuale Organo Consiliare ha provveduto ad approvare per l'anno 2021 la revisione ordinaria delle partecipate con riferimento alla situazione al 31.12.2020;

Atteso che entro il 31/12/2022 le Amministrazioni Pubbliche devono procedere a deliberare la revisione periodica delle partecipazioni societarie dirette ed indirette, ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 per le partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente in società al 31/12/2021, nonché di approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2021;

Preso atto che, a mente degli indirizzi elaborati dalla Struttura di Monitoraggio del MEF d'intesa con la Corte dei Conti e pubblicati in data 8/11/2022 il provvedimento relativo alla revisione periodica deve essere adottato e trasmesso anche nel caso in cui l'Amministrazione non detenga partecipazioni;

Preso atto dell'analisi inerente l'assetto delle società detenute da questo Ente ai sensi del disposto dell'art. 20 TUSP con riferimento alla situazione al 31/12/2021 come risulta dai sottoelencati allegati: "A" Scheda rilevazione ACDA (Diretta) e "B" Scheda Rilevazione COGESI (Indiretta);

Rilevato che l'analisi effettuata conferma il permanere della situazione precedente;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione n. 20 in data 19.12.2022 ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla sua approvazione;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Segretario Comunale e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 co. 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213;

Con votazione espressa in forma palese e con n. 8 voti favorevoli, n. zero contrari, n. zero astenuti su n. 8 Consiglieri presenti e n. 8 votanti;

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo.
2. Di approvare, per l'anno 2022, la revisione ordinaria delle società detenute da questo Ente ai sensi dell'art. 20 co. 1 del D.Lgs. 175/2016 con riferimento alla situazione al 31/12/2021 come risulta dai sottoelencati allegati: "A" Scheda rilevazione ACDA (Diretta) e "B" Scheda Rilevazione COGESI (Indiretta);
3. Di prendere atto che, a seguito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società detenute sussistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni indicate non ricorrendo i presupposti di un piano di riassetto finalizzato ad una loro razionalizzazione.
4. Di dare atto che, a mente dell'art. 20 co. 3 del più volte richiamato TUSP, il presente provvedimento di ricognizione è trasmesso, con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014 n. 114 alla struttura di cui all'art. 15 ed alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5 co. 4 del TUSP.
5. Di demandare al responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto deliberativo autorizzando lo stesso alla compilazione anche tramite portali web dedicati ed all'invio della documentazione che verrà richiesta dai competenti organi, in merito al contenuto della deliberazione testé assunta.

DOPODICHÈ i medesimi componenti il Consiglio Comunale con separata votazione espressa in forma palese, deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, al fine di ottemperare agli adempimenti connessi e conseguenti entro i termini suindicati.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to: MUNARI Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: NASI Chiara Angela

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 04/01/2023 al 19/01/2023 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Lì 04/01/2023

Il Segretario Comunale
F.to: NASI Chiara Angela

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 04/01/2023

Il Segretario Comunale
NASI Chiara Angela

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione.

Lì _____

Il Segretario Comunale
F.to: NASI Chiara Angela
